

## Bonus per professionisti e autonomi iscritti a Casse private

Dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro - da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza - i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del decreto Cura Italia).

Il [decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali](#), adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.

L'indennità - pari a euro 600 - è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a "cedolare secca" (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):

- non superiore a 35.000 euro, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell'attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all'anno 2019.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.

Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

- b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;

- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;

e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;

Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l'indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.